

Picarelli&Partners
Via Monte San Michele n. 15
60124 - Ancona
Tel. 071204727 Fax 071 2083107

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione specializzata in materia d'impresa

Atto di citazione ex artt. 2388 e ss. c.c.

PER: La società **Noi S.r.l.**, in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore* Eugenio Montini, con sede in 25038 Rovato (BS), Via Roma 2/1, 2/2, P.I. 03479860987, **Lucio Stella** (C.F. STLLCU72T08I452U), nato l'8.12.1972 a Sassari ed ivi residente in Via Stanis Manca n.2/A, **Meliga Michele** (C.F. MLGMHL47L15D969N), nato il 15.7.1947 a Genova (GE), **Marco Tanini** (C.F. TNNMRC73C09D612J), nato il 9.3.1973 a Firenze e residente in Via San Quirico n.290 -Campi Bisenzio (FI), **Vincenzo Spinella** (C.F. SPNVCN74A03H224I), nato il 3.1.1974 a Reggio Calabria ed ivi residente in Via Arghillà Sud 11/D, **Daniele Anghileri** (C.F. NGHDNL88E13I577K), nato il 13.5.1988 a Segrate e residente in Via Bertolazzi n.6 – Milano, **Daniele Rustichelli** (C.F. RSTDNL73H14B819H) nato Carpi il 14.06.1973 e residente in Via Maria Pini 21, Capi (MO) e **Eugenio Montini** (C.F. MNTGNE63E16L919Q), nato il 16.5.1963 a Villa Carcina (BS) domiciliato in Via Roma n.2/1-2/2 Rovato (BS), tutti rappresentati e difesi, con poteri anche disgiunti, dall'Avv. Gennaro Picarelli del Foro di Ancona (C.F. PCRGNR65E18D086C, P.E.C. gennaro.picarelli@pec-ordineavvocatiancona.it), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Gennaro Picarelli sito in Ancona, Via Monte San Michele n. 15, giusta procura resa su foglio separato, da ritenersi parte integrante del presente atto;

(ai fini del presente giudizio, si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo PEC gennaro.picarelli@pec-ordineavvocatiancona.it, ovvero all'utenza fax 071/2083107).

- attrice-

CONTRO: Illa S.p.A., società quotata in Borsa ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan (EGM), in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore*, con sede in (43015) Noceto (PR), Via Ghisolfi E Guareschi 17, P.I. e C.F. 00166090340,

- *convenuta* -

IN FATTO

- i) Parti Attrici sono titolari dei pacchetti azionari della società Illa S.p.A., società quotata in Borsa ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan (EGM) dal 2017, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, come di seguito indicato: **Noi S.r.l. – 1,12%, Lucio Stella - 7,51%, Meliga Michele - 0,87%, Marco Tanini - 0,31%, Vincenzo Spinella – 0,06%, Daniele Anghileri – 0,12%, Daniele Rustichelli – 0,29%, Eugenio Montini – 2,15%**. Per una percentuale totale pari a **12,43%**, percentuale superiore al limite di legge stabilito dall'art. 2377 c.c. ai fini dell'impugnazione (**doc. 1** – certificati azionari relativi alle partecipazioni nella ILLA S.p.a.).
- ii) In data 14 marzo 2023, la ILLA SPA ha sottoscritto con la Negma Group Investment Ltd (“Negma”), un Addendum (**Doc. 2** – Addendum all’Accordo di Investimento del 14.03.2023) ad un Accordo di Investimento sottoscritto in data 5 gennaio 2023, e approvato dall’assemblea straordinaria di Illa in data 22 febbraio 2023, con Delibera impugnata dalla Noi S.r.l. e da altri soci presso il Tribunale di Bologna (**doc. 3** – Assemblea Ordinaria e Straordinaria e Dimissioni Consigliere del 22.02.23).
- iii) L’Addendum sottoscritto è totalmente inesistente ed in ogni caso del tutto inefficace, in quanto modificativo di una specifica

delibera assembleare straordinaria, in tal modo che qualunque approvazione (rectius “delibera”) del Consiglio di Amministrazione sul punto (approvazione citata nel comunicato stampa del 14 marzo 2023) dev’essere qualificata come inesistente, e/o comunque del tutto invalida e/o inefficace.

- iv) I Punti – illegittimamente modificati dall’inesistente Addendum (tra cui, in particolare, quelli oggetto della cessione delle obbligazioni e dei warrant a soggetti terzi non collegati, senza il consenso dell’Emittente) – sono stati oggetto di puntuale specificazione nella presentazione dell’operazione all’Assemblea Straordinaria, e dunque costituiscono presupposti ed assunzioni della stessa Delibera, si ribadisce, impugnata.
- v) Tra l’altro – e ciò rende oltremodo lacunoso e non condivisibile il parere del Consigliere Indipendente – il suddetto parere non contempla in alcun modo tale questione, omettendo sul punto qualunque considerazione (**doc. 4 – Parere Consigliere Indipendente OCCHIPINTI Addendum agli Accordi di Investimento del 13.03.2023**).
- vi) Inoltre, il suddetto parere del Consigliere Indipendente è ulteriormente lacunoso in quanto il suddetto verbale dell’assemblea straordinaria del 22/02/2023 non risulta né considerato né tantomeno acquisito. Il consigliere indipendente ha preso in considerazione le sole “relazioni del consiglio di amministrazione della Illa S.p.A. approvate in data 5 e 30 gennaio 2023 con riguardo alle delibere assembleari da assumere in esecuzione dell’Accordo di Investimento; viceversa non ha tenuto

conto in alcun modo del verbale dell'assemblea straordinaria e dell'ampia discussione svoltasi nella stessa assemblea.

- vii) In ogni caso, ed indipendentemente (e/o in via ulteriore) dal fatto che le questioni siano state sottoposte alla Delibera Assembleare, e che tale Addendum – e la presupposta approvazione (“Delibera”) del Cda- sia pertanto inesistente, in quanto ne costituisce una palese ed invalida modifica, l'Addendum costituisce una radicale e sostanziale alterazione non solo del contenuto, ma degli stessi presupposti, divenendo – a seguito della possibilità di cessione – non più un Accordo di Investimento, ma un vero e proprio Accordo di natura (prevalentemente) finanziaria, introducendo in maniera sostanziale la libera cedibilità sul mercato delle Obbligazioni e dei Warrant a chiunque, ma non agli azionisti se non classificabili come investitori qualificati ex art. 34-ter, comma 1 lettera b) del regolamento Consob, delibera n. 11971 del 14/05/1999.
- viii) Si specifica che la società con diffida via PEC inviata in data 06.06.2023 (**Doc. 5** – Lettera contestazione del 06.06.2023), invitava ILLA a convocare una Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno le modifiche all'Addendum di cui al citato Comunicato del 14 marzo 2023 ed alla citata approvazione del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023, e richiedeva sempre nella medesima comunicazione di avere copia della delibera di approvazione del Cda, mai pubblicata e resa nota ai soci.
- ix) In data 12.06.2023, la ILLA riscontrava la PEC inviata dalla scrivente indicando genericamente di star esaminando le

richieste formulate, e non forniva alcun chiarimento in merito alle questioni sollevate né mettendo a disposizione i documenti richiesti precedentemente (**Doc. 6** - ILLA-Risposta richiesta NOI Srl del 12.06.2023)

- x) Alla luce del mancato invio dei documenti sopra citati ed in mancanza di ogni forma di riscontro da parte di ILLA, la scrivente si è vista, sua malgrado, costretta a dare inizio a tale procedimento al fine di vedere tutelati i propri diritti di socio.
- xi) In ogni caso, senza che ciò costituisca acquiescenza alle ragioni ivi vantate, la scrivente specifica fin da ora che è disponibile a rinunciare alla presente impugnativa nell'ipotesi in cui i punti modificativi previsti nell'addendum 14.03.2023 e nella contestuale illegittima delibera consiliare siano portati in valutazione assembleare, attraverso la convocazione di una assemblea straordinaria, come precedentemente richiesto, ed al fine di tutelare i diritti dei soci della ILLA a discutere la delibera e ad esprimere il voto nelle sedi deputate.

IN DIRITTO

SULL'ILLEGITTIMA ED UNILATERALE MODIFICA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 22.02.2023

La Relazione illustrativa del CdA del 30.01.2023, in merito all'Accordo di Investimento 5 gennaio 2023, prevedeva espressamente: *«Le Obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non*

sono registrati ai sensi delle leggi dell'Australia, degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 8adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente, (doc 7 - Relazione Illustrativa CdA Poc del 30.01.2023).

I soci erano stati pertanto informati che le “selling restriction” relativamente al trasferimento delle quote disciplinavano una cessione solamente ai soggetti qualificati.

Diversamente, in data 14 marzo 2023, la ILLA emetteva un comunicato andando a dichiarare che a parziale modifica di quanto stabilito all'Accordo di Investimento tra ILLA S.p.A. e Negma Group Investment Ltd, concluso in data 5 gennaio 2023: «...è stato sottoscritto con la stessa Negma Group Investment Ltd (“Negma” o l’Investitore”) un addendum al predetto accordo di investimento (di seguito l’Addendum). L’Addendum

sottoscritto apporta alcune integrazioni e/o modifiche all'Accordo che sono state ritenute utili a garantirne l'esecuzione. Più specificamente, le citate integrazioni: dispongono che l'Investitore possa trasferire o cedere le obbligazioni, senza il previo consenso dell'Emittente, a un terzo diverso da una società collegata a condizione che tale terzo non sia registrato ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un information memorandum/offering circular, o sarebbe soggetta a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente. Viene previsto, in proposito, che in ogni caso la circolazione delle obbligazioni sarà consentita solo a terzi diversi da una società collegata e che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; - prevedono che l'Investitore abbia il diritto di cedere o trasferire i Warrant, senza il previo consenso dell'Emittente, a una terza parte diversa da una società ad esso collegata, a condizione che tale terza parte non sia registrata ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un memorandum informativo/ circolare d'offerta, o sarebbe soggetta a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente. In ogni caso si prevede che la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a terzi diversi da una società collegata che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999»

Pertanto l'Addendum del 14 marzo 2023 costituisce una radicale e sostanziale alterazione non solo del contenuto, ma degli stessi presupposti, divenendo – a seguito della possibilità di cessione – non più un Accordo di Investimento, ma un vero e proprio Accordo di natura (prevalentemente) finanziaria.

Il CdA – che ha deliberato tali modifiche all'Addendum - non ha in alcun modo il potere di modificare unilateralmente le delibere dell'Assemblea Straordinaria, e tale scelta, da una parte ha alterato totalmente l'Accordo originario su cui i soci della ILLA si sono espressi in precedenza e, dall'altra è andata a sopprimere il diritto dei soci a deliberare rispetto ad una modifica sostanziale del citato Accordo di Investimento.

Il nuovo piano, seppur non afferendo direttamente l'ambito patrimoniale, ha inciso sui diritti soggettivi dei soci della ILLA creando un evidente squilibrio rispetto a quanto precedentemente deliberato in sede di assemblea straordinaria.

§IN MERITO AL LACUNOSO ED IN ALCUN MODO SODDISFACENTE PARERE DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Circa il parere depositato dal consigliere indipendente in materia di operazioni con parte correlate del 13.03.2023, esso risulta essere oltremodo lacunoso e non condivisibile.

Il suddetto parere non contempla in alcun modo la questione delle modifiche sostanziali dell'Addendum al piano di investimento come in precedenza deliberato dall'Assemblea straordinaria del 22.02.2023, omettendo sul punto qualunque considerazione.

Inoltre, il suddetto parere del Consigliere Indipendente è ulteriormente lacunoso in quanto il suddetto verbale dell'assemblea straordinaria del 22.02.2023 non risulta né considerato né tantomeno acquisito, e quindi nemmeno le considerazioni espresse dai soci in tale occasione.

Non si fa nemmeno alcun cenno alla esistenza ed ai rischi connessi derivanti dalla impugnazione della medesima delibera assembleare del 22.02.2023, avanzata da alcuni soci innanzi al Tribunale di Bologna RG n. 3899/23.

§SULLA LESIONE DEI DIRITTI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 2388, IV comma, è data facoltà ai soci di poter impugnare le delibere consiliari lesive dei propri diritti.

È pacifico in dottrina che la legittimazione all'impugnativa vada riconosciuta ai soci che vedano pregiudicati i propri diritti soggettivi (si veda COLOMBO op. cit. 179, in "Commentario Breve al Diritto delle Società", MAFFEI ALBERTI, pag. 686, Ed. III, CEDAM), tale legittimazione è stata poi riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15 febbraio 2002, n. 2229; Cass. 14 dicembre 2000, n. 15786; Cass. 28 marzo 1996, n. 2850). Secondo costante dottrina i diritti soggettivi rilevanti in tale ambito sono da ritenersi solamente i c.d. **diritti sociali** e, quindi, le situazioni di titolarità non individuale, inscrivibili nella dialettica che contrappone la collettività degli azionisti agli amministratori (Barachini-Pinto, 256; Angelici, 66).

Rientrano quindi certamente in tale casistica – come nella fattispecie che ci occupa - il diritto del socio a poter intervenire in assemblea, esprimersi e votare sulle questioni societarie oggetto delle convocazioni.

Inoltre si sottolinea che non è necessaria la sussistenza di un danno patrimoniale per configurare la lesione del diritto in capo al socio.

In tal senso come pacificamente affermato dalla dottrina, per aversi una lesione rilevante è sufficiente dimostrare che la delibera consiliare ha per oggetto o per effetto, se non la soppressione del diritto del socio, una modificazione in *peius* del suo contenuto o un'illegitima limitazione al suo esercizio (si veda GUERRIERI, op. cit. 741, in "Commentario Breve al Diritto delle Società", MAFFEI ALBERTI, pag. 686, Ed. III, CEDAM).

E, nella fattispecie che ci occupa, nella quale il socio si è visto "sopprimere" il diritto di discutere e deliberare in sede assembleare, la lesione del diritto è palese ed evidente.

§SULLA RICHIESTA DI CONVOCARE UNA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DISCUTERE DELLE MODIFICHE ALL'ADDENDUM DEL 14.03,2023

Le modifiche di cui all'Addendum – allo stato, si ribadisce, del tutto inesistenti – devono essere pertanto sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, e, in tal senso, si è fatta richiesta alla ILLA di inviare convocazione dell'Assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno le modifiche all'Addendum di cui al citato Comunicato del 14 marzo 2023 ed alla citata contestuale approvazione del Consiglio di Amministrazione, approvazione del Cda di cui si è richiesta copia, mai ricevuta ad oggi.

La ricorrente – con lo spirito conciliativo che da sempre la contraddistingue, e senza che ciò costituisca alcuna rinuncia a quanto argomentato nel presente ricorso -, la scrivente specifica fin da ora che è disponibile a rinunciare alla presente impugnativa nell'ipotesi in cui le

questioni oggetto della delibera consiliare del 14.03.2023 qui impugnate siano portata in discussione, attraverso la convocazione di una assemblea straordinaria.

Per tutte le ragioni esposte, gli Attori: Noi S.r.l., e Sig.ri Lucio Stella, Meliga Michele, Marco Tanini, Vincenzo Spinella, Daniele Rustichelli, Eugenio Montini e Daniele Anghileri come in epigrafe rappresentati e difesi,

.....
citano

la Illa S.p.A., società quotata in Borsa ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan (EGM), in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore*, con sede in (43015) Noceto (PR), Via Ghisolfi E Guareschi 17, P.I. e C.F. 00166090340, a comparire dinanzi all'Intestato Tribunale civile di Bologna, sezione specializzata in materia d'impresa, presso i locali di sue ordinarie sedute all'udienza che ivi si terrà il giorno **20 novembre 2023** - ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di **70 giorni** prima dell'udienza indicata nel presente atto, dinanzi al Giudice Istruttore designato *ex art* 168 bis c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, avvisandola espressamente che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e *dichiaranda* contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, per tutte le ragioni meglio esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

Nel merito

accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o in ogni caso l'inefficacia della delibera del CdA della Illa S.p.A. del 14 marzo 2023, **ai sensi del 2388 cc., per le ragioni meglio esposte in narrativa.**

Per l'effetto, condannare la Illa S.p.A. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, da quantificarsi anche in via equitativa, all'esito dell'*espletanda* istruttoria.

Con integrale vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti:

1. Certificati azionari relativi alle partecipazioni nella ILLA S.p.a.;
2. Comunicato relativo all'Addendum all'Accordo di Investimento del 14.03.2023;
3. Assemblea Ordinaria e Straordinaria e Dimissioni Consigliere del 22.02.23;
4. Parere Consigliere Indipendente OCCHIPINTI Addendum agli Accordi di Investimento del 13.03.2023;
5. Lettera contestazione del 06.06.2023;
6. ILLA-Risposta richiesta NOI Srl del 12.06.2023;
7. Relazione Illustrativa CdA Poc del 30.01.2023.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è dovuto in misura fissa pari ad € 1036,00.

Con ampia riserva istruttoria.

Ancona, li' 12.06.203

Picarelli&Partners
Via Monte San Michele n. 15
60124 - Ancona
Tel. 071204727 Fax 071 2083107

AVV. GENNARO PICARELLI